



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n.103 dei 21/02/2017 - 11/05/2017</b> <b>Udienza pubblica del 21/02/2017</b>
<b>Massima n. 1:</b>	<p><b>Titolo:</b> Demanio - Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso norme della Regione autonoma Sardegna - Estensione del regime di limitazione delle procedure di esecuzione agli enti strumentali della regione, unioni di comuni, consorzi industriali provinciali e consorzi di bonifica – Incidenza della norma impugnata in materie di competenza esclusiva dello Stato – Fondatezza della questione proposta - Illegittimità costituzionale.</p> <p><b>Testo:</b> Viene dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art.1, comma 12 della legge della Regione autonoma Sardegna 11/04/2016, n. 5 in quanto la norma censurata opera un’estensione della disciplina dettata dal legislatore statale, escludendo dall’esecuzione forzata i fondi destinati alla realizzazione di opere pubbliche messi a disposizione da parte dello Stato, della regione o dell’Unione Europea ad una serie di enti che eccedono quelli elencati dall’art.159 del d.lgs. n.267/2000 e incide, pertanto, nelle materie “ordinamento civile” e “norme processuali”, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art.117, secondo comma, lett.l) della Cost..</p>



<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b></p> <p>Artt. 1, c. 12°, della legge della Regione autonoma Sardegna 11/04/2016, n. 5.</p> <p><b>Parametri costituzionali:</b></p> <p>Costituzione art.117, secondo comma, lettera l).</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte:</b></p> <p>Art.159, commi 1, 3 e 4 del d. lgs n.267/2000.</p>
<b>Massima n. 2:</b>	<p><b>Titolo:</b></p> <p>Demanio - Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso norme della Regione autonoma Sardegna – Sclassificazione dei beni di uso civico - Incidenza della norma impugnata in materie di competenza esclusiva dello Stato – Mancato rispetto del principio di leale collaborazione - Incidenza della norma impugnata in materie di competenza esclusiva dello Stato – Fondatezza della questione proposta – Illegittimità costituzionale.</p> <p><b>Testo:</b></p> <p>Viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, c. 24°, 25°, 26° e 27° della legge della Regione autonoma Sardegna 11/04/2016, n. 5 in quanto, prevedendo un'ulteriore ipotesi di sclassificazione dei beni di uso civico, invade la competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale. Viene leso anche il principio di leale collaborazione perché il legislatore regionale ha agito con modalità unilaterali preclusive della considerazione degli interessi sottesi alla competenza legislativa statale.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b></p> <p>Art. 4, c. 24°, 25°, 26° e 27° della legge della Regione autonoma Sardegna 11/04/2016, n. 5.</p> <p><b>Parametri costituzionali:</b></p> <p>Costituzione art.117, secondo comma, lettera s); Costituzione art.120.</p>



	<b>Altri parametri e norme interposte:</b>
--	--

	Art.41 del R. D. n.332/1928; Art.135, 142 e 143 del d. lgs n.42/2004.
--	--

**Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo**  
**Visto: Avv. Beatrice Fiandaca**



*Avvocato Resp: Beatrice Fiandaca*  
*tel 091.7074845 – e.mail: [beatrice.fiandaca@regione.sicilia.it](mailto:beatrice.fiandaca@regione.sicilia.it)*  
*via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo*  
*U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail [urp@regione.sicilia.it](mailto:urp@regione.sicilia.it)*